



**SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 52 DEL 25/08/2025**

**OGGETTO: NON APPLICAZIONE DEI LIMITI DI ORARIO E DELLE EMISSIONI SONORE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL BARBAROSSA" CHE SI TERRÀ NEL CENTRO STORICO DI MEDICINA - 19-20-21 SETTEMBRE 2025.**

**Premesso che:**

- nel Comune di Medicina si svolge da anni la tradizionale Rievocazione storica del Barbarossa con la programmazione di numerose iniziative aventi lo scopo di fornire momenti di intrattenimento, folclore, promozione dei prodotti tipici, tali da coinvolgere tutta la cittadinanza, nonché fonte di attrazione turistica;
- in particolare la manifestazione prevede in vari punti del centro storico del capoluogo momenti di animazione con spettacoli e intrattenimenti;

**Ritenuto che**, stante l'eccezionalità dell'evento e le peculiari caratteristiche della manifestazione atta ad incentivare la fruizione della città da parte della cittadinanza, sia necessario consentire e disciplinare in via generale l'esercizio di attività, potenziali fonte di temporanea rumorosità, con conseguente deroga alle vigenti limitazioni in materia di orari e di emissioni sonore;

**Ritenuto** inoltre che, considerato anche il carattere della manifestazione, non risulta possibile individuare precise prescrizioni tecniche e/o opere di bonifica acustica preventive per limitare la rumorosità;

**Tenuto conto** che le precedenti edizioni non hanno ingenerato significative segnalazioni di turbativa della salute pubblica per inquinamento acustico;

**Visto** l'art. 13 della Classificazione Acustica, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 17/04/2013;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020, ed in particolare l'art. 5 che disciplina particolari manifestazioni temporanee a carattere collettivo;

**Considerato** che è pervenuta all'attenzione dell'Amministrazione Comunale con prot. n. 16546 del 14/08/2025 la richiesta da parte di APS Pro loco Medicina, organizzatore dell'evento, sulla possibilità di deroga più ampia ai vincoli acustici e di orario delle manifestazioni rumorose temporanee;

**Ritenuto** che l'evento, coinvolgendo tutto il centro storico del capoluogo, giustifichi la deroga dai limiti di orario e dai limiti delle emissioni sonore disciplinati dalla DGR n. 1197/2020 per l'effettuazione di manifestazioni a carattere temporaneo;

**Ritenuto** pertanto che le considerazioni sopra esposte giustificano il ricorso all'adozione di un provvedimento di temporanea deroga al limite delle emissioni sonore in modo compatibile a consentire lo svolgimento degli spettacoli in programma e di orario, fermo restando in ogni caso la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo ed alla quiete pubblica in generale attraverso il contenimento delle emissioni sonore;

**Viste:**

- la Legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 09/05/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020 e, in particolare, l'art. 5 che disciplina particolari manifestazioni temporanee a carattere collettivo;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi;

**DISPONE**

che, per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, in occasione della manifestazione denominata "**Il Barbarossa**" che si terrà i giorni 19, 20 e 21 Settembre 2025, **non trovano** applicazione, nel centro storico del capoluogo, i limiti di orario e di decibel delle manifestazioni a carattere temporaneo previste dalla Tabella A della deliberazione di Giunta Regionale n. 1197 del 21/09/2020.

La deroga di cui al punto precedente produce i propri effetti nei seguenti giorni ed orari:

**dalle ore 21:00 del 19/09/2025 alle ore 03:00 del 20/09/2025**

**dalle ore 21:00 del 20/09/2025 alle ore 01:00 del 21/09/2025**

**DISPONE inoltre**

- che al di fuori della manifestazione dovranno essere rispettati da chiunque i limiti di rumorosità previsti dalle vigenti disposizioni normative;
- che resta fermo l'obbligo, ai fini della tutela della salute degli utenti, del rispetto del limite di 108 dB(A) LA<sub>smax</sub>, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico e di assumere comunque ogni utile iniziativa per minimizzare il disturbo a tutela della quiete delle persone;
- che si dia avviso al pubblico della presente ordinanza mediante pubblicazione sul sito istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Medicina per almeno giorni 15 (quindici);
- che agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Fatto salvo quanto previsto dal codice penale, le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 5.164,00 ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. c) della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 25/08/2025

Sindaco  
*Matteo Montanari*  
(atto sottoscritto digitalmente)